

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 7/D**

( Decisioni della Commissione Tesseramenti )

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 1° ottobre 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Avv. Giovanni Carrieri, Dott. Carlo Esposito, Dott. Gino Tapinassi, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

**1. RECLAMO N. 156 DELLA S.S. CASSINO 1927 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE, DEL CALCIATORE PISCOPO SALVATORE**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Cassino 1927 e dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2. RECLAMO N. 1 DELLA SIG.RA SIRIGU ROBERTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE BORNIGIA JACOPO IN FAVORE DELLA POL. LIBERTAS CENTOCELLE**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Sirigu Roberta ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**3. RECLAMO N. 12 DEL CALCIATORE SCAGNOLI LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.S. PODGORA CHIESUOLA CARSO**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Scagnoli Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**4. RECLAMO N. 20 DELLA U.S. CISTELLUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BORRI GIANCARLO**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Cistellum ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**5. RECLAMO N. 22 DEL CALCIATORE LOMBARDO LUIGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DALLA U.S. ROCCA DI CAPRILEONE**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il reclamo come sopra proposto dal calciatore Lombardo Luigi ed ordina restituirsi la tassa versata.

**6. RECLAMO N. 23 DEL CALCIATORE DOTTA FEDERICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C. CAMERANESE**

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo la trattazione del reclamo come sopra proposto dal calciatore Dotta Federico.

**7. RECLAMO N. 46 DELLA A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A CINQUE DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PERROTTI JULIANO**

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo la trattazione del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Cesena Calcio a Cinque.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Dott. Alfonso Barbarano, Dott. Giulio Maisano, Avv. Eugenio M. Patroni Griffi, Dott. Massimo Procaccini, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

**8. RECLAMO N. 8 DEL CALCIATORE BOUDIANSKI VIKTOR TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A.**

La Commissione Tesseramenti accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal calciatore Boudianski Viktor, nel senso che la durata del contratto deve intendersi limitata ad anni tre dalla stipula. Ordina restituirsi la tassa versata.

**9. RECLAMO N. 9 DEL CALCIATORE ZEYTULAEV ILIAS TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A.**

La Commissione Tesseramenti accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal calciatore Zeytulaev Ilias, nel senso che la durata del contratto deve intendersi limitata ad anni tre dalla stipula. Ordina restituirsi la tassa versata.

**10. RECLAMO N. 14 DEL CALCIATORE NALE CLAUDIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nale Claudio ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**11. RECLAMO N. 15 DEL CALCIATORE MATERA IVENS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. CHE NON RATIFICAVA LO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Matera Ivens ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**12. RECLAMO N. 16 DEL CALCIATORE RUTIGLIANO LUIGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE V'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Rutigliano Luigi ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**13.RECLAMO N. 24 DEL CALCIATORE PETTORRUSO SIMONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Pettorruso Simone ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**14.RECLAMO N. 27 DEL CALCIATORE COLLURA LEONARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S. PASSO DI RIGANO**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il reclamo come sopra proposto dal calciatore Collura Leonardo ed ordina restituirsi la tassa versata.

**15.RECLAMO N. 28 DEL CALCIATORE D'ALCALA' LEONARDO LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore D'Alcalà Leonardo Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**16.RECLAMO N. 32 DEL CALCIATORE TORINO ENRICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Torino Enrico ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**17.RECLAMO N. 34 DEL CALCIATORE MARRA FRANCESCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA L.N.D. DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOC. MONCALIERI CALCIO S.R.L.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Marra Francesco ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**18.RECLAMO N. 47 DEL CALCIATORE COLY MOHAMED ABDOURAMMANE AL FINE DI OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DEL 15.07.2004 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CHE NEGAVA IL VISTO DI ESECUTIVITA' AL CONTRATTO**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Coly Mohamed Abdourammane.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Dott. Franco Cavallari, Dott. Luigi Frunzio, Avv. Mario Rigo, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

**19.RECLAMO N. 17 DEL SIG. FLUMINI IGNAZIO, GENITORE DELLA CALCIATRICE FLUMINI ILARIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO FEMMINILE DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Flumini Ignazio ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**20.RECLAMO N. 18 DEL SIG. COCCO GABRIELE, GENITORE DELLA CALCIATRICE COCCO FEDERICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO FEMMINILE DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Cocco Gabriele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**21.RECLAMO N. 19 DEL CALCIATORE PUSCEDDU ALESSIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Pusceddu Alessio ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**22.RECLAMO N. 21 DELLA CALCIATRICE CILIA MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DALLA A.S. SPORTING CLUB**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il reclamo come sopra proposto dalla calciatrice Cilia Marinella ed ordina restituirsi la tassa versata.

**23.RECLAMO N. 36 DEL CALCIATORE VOLPI FABIO ANTONIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A CINQUE DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., DALLA SOC. A.S.D. AUGUSTA F.C.**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione del reclamo come sopra proposto dal calciatore Volpi Fabio Antonio per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

**24.RECLAMO N. 41 A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A CINQUE DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VAZZANA WALTER**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Vincenzo Russo, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

**25.RECAMO N. 26 DEL CALCIATORE DE BARTOLO MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D. DI NON INCLUSIONE IN LISTA D SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 N.O.I.F., DALLA S.S. SCHIVONEA CALCIO**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore De Bartolo Marco ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**26.RECLAMO N. 29 DEL CALCIATORE RUNDO DANIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. DI REIEZIONE ELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA SOC. VIAGRANDE CALCIO A.S.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Rundo Daniele ed ordina restituirsi la tassa versata.

**27.RECLAMO N. 30 DEL CALCIATORE PAGLIONE EMANUELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D. DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA SOC. G.S. ALESSANDRINO**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paglione Emanuele ed ordina restituirsi la tassa versata.

**28.RECLAMO N. 48 DEL CALCIATORE LIENDO GASTON RICARDO AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOC. A.C. VENEZIA 107 S.R.L., DATATA 13.07.2004, E LA DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DEL CONTRATTO ECONOMICO SCADENTE AL 30.06.2006**

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione del reclamo come sopra proposto dal calciatore Liendo Gaston Ricardo per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

**29.RECLAMO N. 50 DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C DI DINIEGO DEL TESSERAMENTO QUALE PROFESSIONISTA DEL CALCIATORE BARUSSO ALMED APIMAH**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia ed ordina restituirsi la tassa versata.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 1° ottobre 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Dott. Franco Carraro